

# Regolamento per la liquidazione parziale

## Gennaio 2010

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

# Indice

Contenuto	Pagina
<b>1. In generale</b>	3
Art. 1 Scopo	
<b>2. Liquidazione parziale di un ente previdenziale</b>	
Art. 2 Premesse	
Art. 3 Riduzione rilevante	
Art. 4 Ristrutturazione	
Art. 5 Scioglimento della convenzione di affiliazione	
Art. 6 Data determinante	4
Art. 7 Forma del trasferimento	
Art. 8 Fondi liberi	
Art. 9 Rivendicazione collettiva su riserve tecniche e riserve di fluttuazione	
Art. 10 Disavanzo	5
Art. 11 Piano di ripartizione in caso di copertura eccedente	
Art. 12 Piano di ripartizione in caso di copertura insufficiente	
Art. 13 Informazione	
Art. 14 Procedimento e messa in atto	6
<b>3. Liquidazione parziale della Fondazione</b>	
Art. 15 Premesse	
Art. 16 Fondi liberi	
Art. 17 Disavanzo	
Art. 18 Messa in atto	
<b>4. Disposizioni finali</b>	
Art. 19 Obbligo d'informazione ai datori di lavoro affiliati	
Art. 20 Costi	
Art. 21 Entrata in vigore, modifiche	

## 1. In generale

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> Le presenti disposizioni regolano le premesse e la procedura per la liquidazione parziale di enti previdenziali affiliati ad Allvor Fondazione collettiva, in seguito denominata Fondazione.

<sup>2</sup> Lo scioglimento di una convenzione di affiliazione può adempiere anche le premesse per una liquidazione parziale della Fondazione stessa. In questo caso sono applicate le disposizioni ai sensi della procedura di liquidazione parziale per enti previdenziali, se e nella misura in cui il presente regolamento non definisce diversamente.

<sup>3</sup> Per circostanze non regolamentate espressamente sono valide, per analogia, le disposizioni del presente regolamento unitamente a quelle legali vigenti ed in particolare art. 23 LFLP, art. 53d LPP, art. 27g e art. 27h OPP2.

## 2. Liquidazione parziale di un ente previdenziale

### Art. 2 Premesse

<sup>1</sup> Le premesse per una liquidazione parziale sono soddisfatte se:

- il personale dell'ente previdenziale affiliato subisce una riduzione rilevante,
- l'azienda dell'ente previdenziale affiliato subisce una ristrutturazione,
- la convenzione di affiliazione è sciolta parzialmente o interamente.

<sup>2</sup> La direzione della Fondazione decide se sono date le premesse per una liquidazione parziale.

### Art. 3 Riduzione rilevante

<sup>1</sup> Una riduzione rilevante del personale è data nel caso in cui, presso un'azienda affiliata, le persone attive assicurate escono in modo non volontario dall'ente previdenziale, a causa di una riduzione del personale dovuta a motivi economici, in misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate attive: almeno 2 persone o il 30 % degli averi di vecchiaia
- da 6 a 10 persone assicurate attive: almeno 3 persone o il 25 % degli averi di vecchiaia
- da 11 a 25 persone assicurate attive: almeno 4 persone o il 20 % degli averi di vecchiaia
- da 26 a 50 persone assicurate attive: almeno 5 persone o il 15 % degli averi di vecchiaia
- oltre 50 persone assicurate attive: almeno 10

persone o il 10 % degli averi di vecchiaia

<sup>2</sup> L'uscita di una persona assicurata è considerata non volontaria se il rapporto di lavoro è disdetto dal datore di lavoro per motivi economici, oppure dalla persona assicurata per prevenire una disdetta da parte del datore di lavoro o a causa di un rifiuto di una disdetta per modifica delle condizioni contrattuali.

<sup>3</sup> La riduzione rilevante inizia con la prima e termina con l'ultima uscita non volontaria in seguito alla riduzione del personale dovuta a motivi economici.

<sup>4</sup> La riduzione del personale è definita considerevole se si realizza entro un periodo di 12 mesi, in seguito ad una relativa decisione da parte degli organi competenti dell'azienda affiliata. Nel caso in cui la riduzione avviene entro periodi più lunghi o più brevi, fa stato questo termine.

### Art. 4 Ristrutturazione

<sup>1</sup> Una ristrutturazione di un'azienda è data nel caso in cui sono adottate misure organizzative che hanno per conseguenza la sospensione delle attività principali dell'azienda, l'esternalizzazione di determinati reparti aziendali, rispettivamente l'assorbimento da parte di altre imprese o parti di esse e se tali misure causano l'uscita non volontaria di un importante numero di persone assicurate attive.

<sup>2</sup> Una ristrutturazione è considerevole nel caso in cui le persone attive assicurate escono in modo non volontario dall'ente previdenziale, in misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate attive: almeno 2 persone o il 30 % degli averi di vecchiaia
- da 6 a 10 persone assicurate attive: almeno 3 persone o il 25 % degli averi di vecchiaia
- da 11 a 25 persone assicurate attive: almeno 4 persone o il 20 % degli averi di vecchiaia
- da 26 a 50 persone assicurate attive: almeno 5 persone o il 15 % degli averi di vecchiaia
- oltre 50 persone assicurate attive: almeno 10 persone o il 10 % degli averi di vecchiaia

### Art. 5 Scioglimento della convenzione di affiliazione

<sup>1</sup> Lo scioglimento integrale della convenzione di affiliazione è dato nel caso in cui tutto l'effettivo di un ente previdenziale esce collettivamente.

<sup>2</sup> Una liquidazione parziale della convenzione di previdenza è data se l'effettivo delle persone assicurate attive oppure l'effettivo dei benefi-

ciari di rendita escono collettivamente da un ente previdenziale; tuttavia nell'affiliazione rimangono ancora persone assicurate attive o beneficiari di rendite.

#### **Art. 6 Data determinante**

<sup>1</sup> La data determinante per la liquidazione parziale, rispettivamente per il calcolo dell'ammontare dei fondi liberi oppure del disavanzo è:

- in caso di riduzione considerevole o di ristrutturazione, la data di riferimento più vicina alla stesura del bilancio, a partire dall'inizio della riduzione del personale risp. della ristrutturazione e
- in caso di scioglimento della convenzione di affiliazione, la data di riferimento del bilancio dello stesso anno.

<sup>2</sup> La data determinante per il calcolo della prestazione d'uscita delle persone assicurate attive è la data d'uscita.

<sup>3</sup> La data determinante per il calcolo dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite è la data d'uscita.

<sup>4</sup> La data determinante è fissata dalla direzione della Fondazione.

#### **Art. 7 Forma del trasferimento**

<sup>1</sup> E' considerata un'uscita collettiva se diverse persone assicurate in un ente previdenziale escono, unitamente in gruppo e per la medesima data, e passano alla stessa nuova istituzione di previdenza.

<sup>2</sup> Per tutti i rimanenti casi è effettuata l'uscita individuale.

<sup>3</sup> Il trasferimento dei mezzi finanziari avviene, di regola, in denaro contante.

<sup>4</sup> La direzione della Fondazione accerta se si tratta di un'uscita collettiva o individuale. Essa stabilisce le modalità di trasferimento dei mezzi finanziari.

#### **Art. 8 Fondi liberi**

<sup>1</sup> La base per la definizione dell'ammontare dei fondi liberi è costituita dal patrimonio dell'ente previdenziale alla data determinante per la liquidazione parziale, rilevata secondo la valutazione tecnico-assicurativa ed il bilancio commerciale, accertati dalla Fondazione annualmente il 31 dicembre secondo le norme Swiss GAAP FER 26.

<sup>2</sup> I fondi liberi disponibili non sono ripartiti tra le persone uscenti e gli assicurati che rimangono nell'ente previdenziale, se questi

sono inferiori al 5% del capitale previdenziale rimanente e ammontano, mediamente a meno di CHF 1'000 per assicurato del gruppo delle persone uscenti.

<sup>3</sup> Per le persone assicurate che non escono dall'ente previdenziale, i fondi liberi rimangono nello stesso.

<sup>4</sup> Per le persone assicurate attive che escono collettivamente dall'ente previdenziale, in via eccezionale e mediante decisione della direzione della Fondazione, i fondi liberi possono essere trasferiti anche individualmente.

<sup>5</sup> Qualora, prima dello scioglimento dell'affiliazione, fosse stato necessario procedere ad una liquidazione parziale dovuta a riduzione del personale rilevante o a ristrutturazione, i fondi liberi rimangono presso l'ente previdenziale, rispettivamente presso la Fondazione e sono utilizzati per la liquidazione parziale precedente.

<sup>6</sup> Qualora i valori di riferimento degli attivi e dei passivi dovessero variare in misura superiore al 10% fra la data di liquidazione parziale ed il trasferimento dei fondi liberi, avviene un adeguamento conseguente.

#### **Art. 9 Rivendicazione collettiva su riserve tecniche e riserve di fluttuazione**

<sup>1</sup> Nel caso di passaggio collettivo da parte di diverse persone assicurate in gruppo ad un altro istituto di previdenza sussiste, oltre al diritto ai fondi liberi, il diritto collettivo proporzionale alle riserve tecniche e di fluttuazione, qualora il collettivo che esce ha contribuito alla loro costituzione. Le riserve tecniche sono assegnate unicamente nel caso in cui sono trasferiti anche i relativi rischi.

<sup>2</sup> L'ammontare della rivendicazione collettiva sulle riserve tecniche e di fluttuazione è calcolata secondo gli stessi principi validi per l'effettivo complessivo della Fondazione. La rivendicazione collettiva sulle riserve tecniche e di fluttuazione corrisponde al massimo alla quota parte del capitale di risparmio e del capitale di copertura. Esso è ridotto conformemente, qualora il collettivo uscente non abbia riscattato interamente il diritto alle riserve tecniche e di fluttuazione.

<sup>3</sup> Una rivendicazione collettiva alle riserve tecniche e di fluttuazione non sussiste nel caso in cui la liquidazione parziale sia stata causata dal collettivo uscente.

<sup>4</sup> Qualora i valori di riferimento degli attivi e dei passivi dovessero variare in misura superiore

al 10% fra la data di liquidazione parziale ed il trasferimento dei mezzi, avviene un adeguamento conseguente delle riserve tecniche e di fluttuazione da trasferire.

#### **Art. 10 Disavanzo**

<sup>1</sup> Se, alla data determinante della liquidazione parziale, risulta un disavanzo secondo l'art. 44 OPP2, questo può essere dedotto proporzionalmente ed individualmente dalla prestazione d'uscita, a condizione che non sia diminuito l' avere di vecchiaia ai sensi della LPP.

<sup>2</sup> Per le persone assicurate attive che escono dall'ente previdenziale, la quota parte del disavanzo è detratta individualmente dalla prestazione d'uscita.

<sup>3</sup> Per le persone assicurate attive che restano nell'ente previdenziale, la quota parte del disavanzo resta in seno all'ente previdenziale senza essere assegnata individualmente.

<sup>4</sup> Nel caso in cui la prestazione d'uscita sia già stata versata integralmente, la quota parte relativa alla deduzione deve essere restituita dalla persona assicurata.

#### **Art. 11 Piano di ripartizione in caso di copertura eccedente**

In caso di copertura eccedente, la direzione della Fondazione fissa le quote parti dei fondi liberi a favore delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite secondo i criteri seguenti:

- per le persone assicurate attive, al fine dell'accertamento della quota parte, sono determinanti l'ammontare dell' avere di vecchiaia individuale acquisito nonché gli anni di servizio.
- Per i beneficiari di rendite, al fine dell'accertamento della quota parte, sono determinanti l'ammontare del capitale di copertura nonché gli anni di servizio. La categoria delle persone beneficiarie di rendite non è presa in considerazione nel caso in cui la quota parte media e per ogni beneficiario di rendita è inferiore a CHF 6000.

#### **Art. 12 Piano di ripartizione in caso di copertura insufficiente**

In caso di copertura insufficiente, la direzione della Fondazione stabilisce la quota parte dei fondi liberi a favore delle persone assicurate attive e per i beneficiari di rendite secondo i criteri seguenti:

- per le persone assicurate attive, al fine dell'accertamento della quota parte, sono de-

terminanti l'ammontare dell' avere di vecchiaia individuale acquisito. Sono tuttavia detratte le prestazioni di libero passaggio apportate, i versamenti unici, gli acquisti di anni di contribuzioni, i rimborsi di anticipi per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e gli accrediti supplementari effettuati fino ad un anno prima della data di riferimento. Mentre sono aggiunti gli anticipi per il finanziamento della proprietà abitativa ed i versamenti in seguito a divorzio avvenuti fino ad un anno prima della data di riferimento.

– Per le persone beneficiarie di rendite, al fine dell'accertamento della quota parte, fa stato il capitale di copertura esistente. Sono tuttavia detratte le prestazioni di libero passaggio apportate, i versamenti unici, gli acquisti di anni di contribuzione, i rimborsi di anticipi per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e gli accrediti supplementari effettuati fino ad un anno prima della data di riferimento. Mentre sono aggiunti gli anticipi per il finanziamento della proprietà abitativa ed i versamenti in seguito a divorzio avvenuti fino ad un anno prima della data di riferimento.

#### **Art. 13 Informazione**

<sup>1</sup> Le persone assicurate nell'ente previdenziale (attivi, beneficiari di rendite e persone già uscite) devono essere informate per iscritto ed individualmente sulla liquidazione parziale. L'informazione comprende almeno le indicazioni concernenti il motivo della liquidazione parziale, la cerchia dei destinatari coinvolti, i criteri applicati per la ripartizione, la quota parte individuale della persona assicurata ed il diritto di ricorso.

<sup>2</sup> Ogni persona assicurata coinvolta può presentare ricorso al Consiglio di fondazione, entro 30 giorni dall'informazione, contro le premesse, la procedura ed il piano di ripartizione. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta, con la relativa motivazione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui, dopo l'audizione, non può essere raggiunto un accordo tra i ricorrenti ed il Consiglio di fondazione, lo stesso emana, entro un termine adeguato, una decisione inerente al ricorso. Tale decisione sarà resa nota in forma scritta, unitamente alla motivazione, alla cerchia delle persone coinvolte dalla liquidazione parziale. Il Consiglio di fondazione informa inoltre sulle possibilità che le persone assicurate implicate hanno, di far verificare la decisione, entro il termine di 30 giorni, presso l'autorità di

vigilanza.

<sup>4</sup> Qualora una persona assicurata coinvolta richieda all'autorità di vigilanza, entro i termini, una verifica della decisione inerente il ricorso, la stessa emana una decisione entro un termine adeguato.

#### **Art. 14 Procedimento e messa in atto**

<sup>1</sup> La direzione della Fondazione è responsabile per la messa in atto della liquidazione parziale. Essa decide in particolare se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale. Il Consiglio di fondazione controlla la direzione in merito alla corretta messa in atto.

<sup>2</sup> La Fondazione informa le persone assicurate coinvolte e la Commissione di previdenza del personale del relativo ente previdenziale in merito alla liquidazione parziale.

<sup>3</sup> L'organo di controllo conferma, nell'ambito del resoconto annuale ordinario, la regolare attuazione della liquidazione parziale.

### **3. Liquidazione parziale della Fondazione**

#### **Art. 15 Premesse**

Le premesse per una liquidazione parziale della Fondazione sono date se una convenzione di affiliazione è rescissa completamente o parzialmente e l'uscita dell'effettivo parziale (persone attive e beneficiarie di rendite), alla data determinante, subisce una riduzione rilevante almeno del 10 per cento dell'effettivo delle persone assicurate presso la Fondazione (persone attive e beneficiari di rendite) oppure comporta una riduzione almeno del 10 per cento della somma di bilancio della Fondazione.

#### **Art. 16 Fondi liberi**

<sup>1</sup> La base per la definizione dell'ammontare dei fondi liberi è costituita dal patrimonio della Fondazione, determinato secondo la valutazione tecnico-assicurativa ed il bilancio commerciale, accertati annualmente dalla Fondazione il 31 dicembre, secondo le norme Swiss GAAP FER 26. I costi per la liquidazione sono da considerare nel bilancio.

<sup>2</sup> Fintanto che i valori prefissati delle riserve di fluttuazione non sono raggiunti, la Fondazione non dispone di fondi liberi.

<sup>3</sup> I fondi liberi disponibili sono ripartiti tra le

persone assicurate uscenti e quelle rimanenti nella Fondazione, solamente se questi superano il 5 per cento del capitale di previdenza rimanente.

<sup>4</sup> Qualora i valori di riferimento degli attivi e dei passivi dovessero variare in misura superiore al 10 per cento fra la data di liquidazione parziale ed il trasferimento dei fondi liberi, avviene un adeguamento conseguente dei fondi liberi.

#### **Art. 17 Disavanzo**

Se, alla data determinante per la liquidazione parziale, risulta una copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP2, è dedotta la quota parte proporzionale alle persone attive uscenti, senza assegnazione individuale.

#### **Art. 18 Messa in atto**

La messa in atto di una liquidazione parziale della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione.

### **4. Disposizioni finali**

#### **Art. 19 Obbligo d'informazione ai datori di lavoro affiliati**

I datori di lavoro affiliati hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione, tempestivamente ed in modo veritiero, le riduzioni rilevanti dell'effettivo del personale o ristrutturazioni che riguardano la loro azienda e che possono comportare una liquidazione parziale.

#### **Art. 20 Costi**

La Fondazione può mettere in conto all'ente previdenziale i costi effettivi che derivano da una liquidazione parziale.

#### **Art. 21 Entrata in vigore, modifiche**

<sup>1</sup> Il presente regolamento è soggetto all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Esso sostituisce il regolamento finora valido del 1° gennaio 2006.

<sup>2</sup> Il regolamento può essere modificato in ogni momento dal Consiglio di fondazione nell'ambito delle disposizioni legali e con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

[www.allvor.ch](http://www.allvor.ch)

[info@allvor.ch](mailto:info@allvor.ch)

Allvor Sammelstiftung  
Zürcherstrasse 66, Postfach, 8800 Thalwil  
T 058 589 88 81  
F 058 589 89 01

Allvor Sammelstiftung  
Hintere Bahnhofstrasse 6, Postfach, 5001 Aarau  
T 058 589 88 82  
F 058 589 89 02

Allvor Fondation collective  
Rue de Morges 24, 1023 Crissier  
T 058 589 88 83  
F 058 589 89 03

Allvor Fondazione collettiva  
Viale Stefano Franscini 16, 6900 Lugano  
T 058 589 88 84  
F 058 589 89 04

**B&B**

Gestione B+B Previdenza SA.